



*Donazioni e lasciti nei confronti associazioni e Onlus
Aspetti giuridici*

A chi potrei donare ?

Modena, 30 settembre 2016

Cristina Muzzioli

1

Contenuti

- I comitati
- Le associazioni
- Le fondazioni
- Gli enti non commerciali
- Le onlus
- Associazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Cooperative sociali
- Le ong
- Impresa sociale

Cristina Muzzioli

2

Normativa di riferimento:



- Costituzione art.2 e art.18
- Codice civile art.14-42
 - Delle associazioni e delle fondazioni
 - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
- Dlgs 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale"
- Volontariato: L. 266/91 e LR 12/05
- Promozione sociale: L.383/00 e L.R 34/02

Normativa di riferimento:

- Legge 381/91 Disciplina delle cooperative sociali
- L. 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
- Legge 118/2005 Delega al governo concernente la disciplina dell'impresa sociale
- D.lgs 155/2006 Disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118
- LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU Serie Generale n.141 del 18-6-2016) Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2016

I comitati

- Raccolta fondi per uno scopo
- Promotori e sottoscrittori
- Temporanei

Le Associazioni

- Gruppo di persone + scopo ideale
- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Elementi base:
 - Assemblea
 - Organo amministrativo
 - Legale rappresentante

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Riconosciute

- Costituzione con atto pubblico
- Rispetto art 14-35 c.c
- Riconoscimento di fronte alle prefetture o alla regione
- Autonomia patrimoniale perfetta

Non riconosciute

- Costituzione orale, con scrittura privata o privata registrata.
- Responsabilità personale e solidale degli amministratori
- No autonomia patrimoniale perfetta

Le fondazioni:

- Volontà del fondatore + patrimonio
- Riconoscimento
- Fondazioni di partecipazione

Definizione di ente non commerciale

- Oggetto esclusivo o principale senza fini di lucro
- Svolgimento di attività non commerciale in base alla definizione d'impresa dell'art.2195 c.c
- Gli utili dovranno essere usati per realizzare le finalità dell'ente.

Sono non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali», intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

- Parametri

2195 c.c

Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano

Onlus:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- E' un categoria trasversale che dà diritto ad agevolazioni fiscali in funzione delle attività svolte e di determinate caratteristiche statutarie tassativamente previste per legge

Settori d'intervento:

Solidarietà intrinseca

- assistenza sociale e socio sanitaria
- beneficenza
- tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al testo unico sui beni culturali
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- ricerca scientifica di particolare interesse
- cooperazione internazionale

Solidarietà condizionata*

- assistenza sanitaria
- istruzione
- formazione
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- sport dilettantistico

* Condizione di svantaggio dei beneficiari

Onlus di diritto:

Alcuni soggetti sono onlus di diritto senza bisogno di rispettare le caratteristiche di cui sopra e senza bisogno di iscriversi all'anagrafe delle onlus:

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla 266/91
- cooperative sociali (e consorzi di cooperative al 100%)

Associazioni di volontariato

Legge 266/91

L'Attività di volontariato:

- personale;
- spontanea;
- gratuita;
- senza lucro neanche indiretto;
- per esclusivi fini di solidarietà;
- non retribuita in alcun modo (rimborso spese da parte dell'organizzazione secondo criteri prestabiliti),
- incompatibile con il rapporto di lavoro

Le organizzazioni di volontariato

- Fondate prevalentemente sull'opera dei volontari
- Assenza scopo di lucro
- Attività istituzionale gratuita
- Scopi solidaristici
- Struttura democratica

Associazioni di promozione sociale

Legge 383/00

Definizione:

Le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

Esclusioni

- partiti politici,
- le organizzazioni sindacali,
- le associazioni dei datori di lavoro,
- le associazioni professionali e di categoria
- le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
- Associazioni che pongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
- Associazioni che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Aps caratteristiche:

- Fini di pubblica utilità
- Fine anche mutualistico
- Assenza di scopo di lucro
- Struttura democratica
- Può svolgere un'attività commerciale accanto all'attività istituzionale

Le associazioni sportive dilettantistiche

- Possono essere associazioni di promozione sociale
- Sono enti non commerciali
- Hanno una loro disciplina e agevolazioni autonome

Le cooperative sociali:

- Cooperative di lavoro: fine mutualistico
- Tipologie:
 - A. Gestione servizi socio sanitari ed educativi
 - B. Finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati
- Il socio volontario
- Nozione di svantaggiato

Destinatari del 5 per mille:

- **enti del volontariato:**
 - organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
 - Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
 - cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
 - organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
 - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
 - le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
- **enti della ricerca scientifica e dell'università**
- **enti della ricerca sanitaria**
- **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente
- **sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Riforma del terzo settore: cosa cambia?

Definizione:

- Il complesso di enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Esclusioni: formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche

Cosa cambia 2

- Codice del terzo settore
- Modifica del Codice civile
- Procedura di riconoscimento della personalità giuridica e regime di responsabilità degli enti
- Aumento della trasparenza e pubblicità nei confronti dei terzi
- Registro unico nazionale del terzo settore
 - Sistema delle attività di interesse generale
- Riordino tributario degli enti del terzo settore
 - Revisione del concetto di ente non commerciale
 - Semplificazione della deducibilità dal reddito
 - Nuove forme di contabilità e rendicontazione
- Riorganizzazione dei Centri servizio per il volontariato
- Nuove forme di vigilanza e controllo:
 - Valorizzazione associazioni di secondo livello
 - Centri di servizio per le associazioni piccole
- Revisione impresa sociale
- Revisione del servizio civile volontario